



Approvazione delle caratteristiche e delle modalità d'uso del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e delle caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Oggetto del provvedimento

1.1 Il presente provvedimento:

- a) sostituisce integralmente la disciplina dettata dai seguenti provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
- Provvedimento del 5 maggio 2005 “*Approvazione delle caratteristiche e delle modalità d'uso del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e delle caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate*”;
 - Provvedimento del 12 gennaio 2015, “*Approvazione delle caratteristiche del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642*”;

- b) disciplina le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno e le caratteristiche tecniche del sistema informatico ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, secondo il quale “*Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia*”.

2. Definizioni

2.1 Ai fini del presente provvedimento si intende per:

- a) **centro servizi**: la struttura, appartenente al gestore del sistema informatico, che con modalità telematiche scambia dati con le emittitrici e cura materialmente la rendicontazione dei contrassegni;
- b) **contrassegno**: la ricevuta rilasciata dagli intermediari convenzionati a seguito del pagamento;
- c) **convenzione**: l'accordo, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, tra l'Agenzia delle entrate e gli intermediari recante la disciplina sullo svolgimento del servizio;
- d) **emittitrice**: il terminale in dotazione degli intermediari che, in collegamento con il centro servizi, consente la stampa dei contrassegni, la loro trasmissione e rendicontazione;
- e) **etichetta**: supporto adesivo per la stampa dei contrassegni;
- f) **gestore del sistema informatico**: il soggetto prescelto dalle associazioni di categoria degli intermediari che governa il sistema informatico per la gestione del servizio;
- g) **intermediario convenzionato**: il rivenditore di generi di monopolio o altro soggetto individuato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 che, avendo aderito alla convenzione prevista dalla medesima norma, svolge il servizio di riscossione dell'imposta di bollo e di altri tributi;

- h) **rendicontazione**: la comunicazione da parte del centro servizi all'Agenzia delle entrate dei dati di ogni singolo contrassegno emesso, degli eventuali annullamenti e delle ricariche effettuate;
- i) **ricarica**: l'operazione di autorizzazione preventiva all'emissione dei contrassegni;
- j) **ruzzo**: la confezione in numero variabile di etichette incollate su un supporto continuo;
- k) **sistema informatico**: il complesso delle infrastrutture informatiche che consentono la gestione del servizio di riscossione dei tributi con le modalità previste dal presente atto e dalla convenzione, nonché il rilascio e la rendicontazione dei contrassegni;
- l) **trasmissione dati**: il trasferimento dall'emittitrice al centro servizi dei dati dei contrassegni emessi, degli eventuali annullamenti e delle ricariche effettuate.

3. Caratteristiche, modalità d'uso del contrassegno e caratteristiche tecniche del sistema informatico

- 3.1. Le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno sono definite nell'allegato A al presente provvedimento.
- 3.2. Le caratteristiche tecniche del sistema informatico sono definite nell'allegato B al presente provvedimento.

Motivazioni

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, articolo 3, comma 1, lettera a), l'imposta di bollo può essere assolta mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno.

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli

intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.

Al fine di incrementare i presidi di sicurezza uniformandoli agli attuali standard dell'Agenzia, è necessario definire la nuova architettura *hardware* e *software* di base dei dispositivi di stampa dei contrassegni sostitutivi delle marche da bollo dotati di più elevati standard tecnologici e di sicurezza, che saranno resi disponibili, in modo incrementale, a tutti gli intermediari convenzionati con l'Agenzia per il rilascio dei contrassegni sostitutivi.

Con il presente provvedimento, pertanto, vengono aggiornate le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, al fine di garantirne la riconoscibilità da parte dei contribuenti e degli uffici preposti al controllo, gli standard di sicurezza e la tracciabilità informatica, nonché i requisiti del sistema informatico idoneo ad assicurare il collegamento tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate, aggiornandoli ed uniformandoli alle specifiche e agli standard tecnologici e di sicurezza dei nuovi dispositivi, così da assicurare la trasmissione dei dati relativi ai pagamenti e il governo delle attività svolte dagli intermediari. In tale occasione, al fine di riportare in un unico atto la disciplina di riferimento, le previsioni dei provvedimenti del Direttore del 5 maggio 2005 e del 12 gennaio 2015, vengono integrate e uniformate nel presente che, pertanto, sostituisce integralmente i predetti provvedimenti.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);
- Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione n. 15 del 2022 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione n. 32 del 2025 (articolo 2, comma 1);

- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

b) Disciplina normativa di riferimento:

- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, articoli 3, 4 e 39, così come modificati dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 e dall'articolo 1, comma 80, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, articolo 7, comma 2;
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 191 e seguenti;
- Legge 21 novembre 1967, n. 1185, articolo 18, comma 1, come sostituito dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, articolo 2, comma 1, lettera h) e articolo 6, comma 3, come sostituito dall'articolo 7-quater, comma 36, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia 28 giugno 2017;
- Decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 20 ottobre 2025

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Vincenzo Carbone
firmato digitalmente